



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
 SULMONA**

Il Giudice di Pace dott. Evandro Gay

Alla pubblica udienza del 27 luglio 2011 ha pronunziato e pubblicato
 mediante **lettura del dispositivo** la seguente la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

, nato a Torre del Greco ,

residente in Giugliano in Campania, domiciliato in Roma, presso il
 difensore di fiducia avv. Gerardo Russillo, via Cipro, n.67, libero -
 presente;

Difeso dall' avv. Gerardo Russillo, di fiducia, presente

I M P U T A T O

del reato p. e p. dall'art.590 c.p., per aver, per colpa consistita
 nell'affrontare una discesa innevata a bordo di una camera d'aria in
 compagnia di un minore, su pista non riservata e affollata, in mancanza di
 freni e sterzo per le manovre di emergenza, investito ,
 procurandogli una ferita e un trauma cranico guaribile nel 20° giorno, con
 cicatrici visibili sul volto e danno biologico pari al 4%.

Compresso in Scanno, loc. Passo Godi, in data 15.02.2004

N. 52/11
 Sent.

N. 53/10 R.G.

N. 43/10 R.G.N.R.

DEPOSITATA IL

6/10/11

Ascano

Trasmessa copia sentenza ex
 art. 15 disp. Reg. c.p.p. in data

.....

Ricevuta P.M. sede

il

.....

Ricevuta dalla Procura
 Generale de L'Aquila

il

.....

Notificato estratto
 contumaciale a imputato

il

al difensore (ex art. 159 c.p.p.)

il

.....

Sentenza divenuta irrevocabile

il

Trasmessa copia al P.M. Sede

il

.....

per com. ex art. 27 disp. reg. cpp
 per com. ex art. 28 disp. reg. cpp

Trasmessa copia Uff. Corpi di
 Reato

il

Parte offesa - costituita p.c.- , difeso dall' avv. .

, presso il cui studio in Barletta (B:A:T.), , ha eletto domicilio.

Con l'intervento del P.M. - v.p.o. dott.ssa Tiziana Pinterpe.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

P.C.: condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla p.c., quantificati in euro 10.163.,00, oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero, in via subordinata, da liquidarsi in separata sede, liquidando al momento una provvisionale di euro 5.000,00, oltre rifusione delle spese ed onorari di difesa, come da nota depositata.

Difesa imputato: assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, in subordine ex art. 530, c.2, c.p.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona veniva convenuto avanti a questo Ufficio del Giudice di Pace , imputato del reato indicato in rubrica, per l'udienza del 1°07.2010. In tale udienza il Giudice, in ossequio al disposto normativo che prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, disponeva la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 18.11.2010. Il G.d.P., nell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, dopo aver rigettato eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato, ammessa la costituzione di p.c., dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo la documentazione prodotta dalle parti e le prove per testi così come articolate, fissando udienza per l'escussione di testi al 7.04.11.



Veniva, poi, fissata udienza al 21.04.2011 per gli identici incumbenti, per impedimento del difensore dell'imputato, non ritenuto legittimo.

Si procedeva in tale udienza all'escussione della p.o, costituita p.c., in qualità di teste, del teste _____, della teste _____, del teste _____.

. Venivano acquisite al fascicolo del dibattimento alcune foto prodotte dalla difesa dell'imputato.

Il Giudice riduceva la lista testi del P.M., limitandola a _____ e _____, mentre la difesa di p.c. rinunciava ai propri testi, ad eccezione di _____.

. Veniva, poi, fissata nuova udienza all'8.06.11 per l'audizione dei rimanenti testi e per l'esame dell'imputato. In detta udienza venivano escussi i testi _____

mentre per _____, assente senza giustificato motivo, veniva disposto l'accompagnamento coattivo.

Il G.d.P. disponeva che fossero acquisite al fascicolo processuale la "perizia medico-legale" redatta dal dr. _____ su _____ e di una videocassetta e disco C.D., relativo ai luoghi nei quali si è verificato l'incidente per cui è causa. Veniva, poi, fissata nuova udienza per ultimare l'istruttoria al 5.07.2011.

In tale udienza venivano escussi i testi _____ e _____, con rinvio al 19.07.2011 per l'esame dell'imputato e la visione del video depositato.

Esaminato l'imputato e visionato il video del DVD depositato dalla difesa dell'imputato, il Giudice fissava udienza al 27.07.11 per sentire il teste _____ del Corpo Forestale dello Stato, ex art.507 c.p.p. nonché per la discussione.

Sentito tale teste e precisate le richieste delle parti come in epigrafe, il G.d.P., dopo la Camera di Consiglio, leggeva in udienza il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria dibattimentale ha inequivocabilmente dimostrato che l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli con la conseguenza, inevitabile, che questo giudice debba pronunciare sentenza di condanna nei suoi riguardi.

L'art.590 c.p., che ha per oggetto le "*lesioni personali colpose*", regola una fattispecie delittuosa, che è connotata dall'offesa del bene giuridico dell'incolumità della persona. La condotta "*de qua*" viene integrata da un qualunque atto col quale si cagioni a qualcuno una malattia, nel corpo o nella mente.

L'elemento psicologico richiesto perché si integri il delitto ex art.590 c.p. è la "*colpa*". L'agente non vuole cagionare l'evento lesivo, che si verifica come risultato della sua condotta negligente, imprudente o imperita, la c.d. "*colpa generica*". Il reato di cui si parla è a consumazione istantanea ed il suo momento consumativo coincide con quello in cui si verifica la "*alterazione anatomica e funzionale*", che è la "*malattia*", rilevante, ai fini dell'art.582 c.p.

Questa rapida disamina delle connotazioni delle lesioni personali colpose consente l'applicazione della disciplina dell'art.590 c.p. al caso in esame, verificatosi in data 15.02.2004 sui campi innevati della stazione sciistica di Passo Godi.

Pur non essendo il tratto di pendio innevato, sul quale si è verificato l'incidente per cui è causa, una vera e propria pista, perché non riservato a particolari categorie di utenti e non sottoposto a pagamento di biglietto, pur tuttavia il movimento

degli utenti su di esso si sarebbe dovuto svolgere secondo regole di prudenza, in osservanza del precetto del "*neminem laedere*".

Quindi, chi si trova a monte, nell'effettuare una discesa, sia pure a cavalcioni di una camera d'aria, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di visione dei luoghi sottostanti, deve necessariamente regolare la propria condotta in modo da evitare interferenze del proprio movimento con l'itinerario di chi si trovi eventualmente a valle. Il giudice, però, nel procedimento per un reato colposo, quale è quello "*de quo*", ha l'obbligo di accertare anche la sussistenza e la parte di colpa, che può ravvisarsi nel comportamento del soggetto passivo del reato in questione e tale accertamento è correlativo sia alla misura della pena sia alla misura del risarcimento dei danni, qualora ci sia stata costituzione di parte civile.

Esaminiamo le prove testimoniali rese e l'esame dell'imputato.

La p.o., costituitasi p.c., in qualità di teste ha riferito:

"...mi accingevo dopo un paio di discese con lo slittino, a risalire a piedi...Poiché la salita comporta un certo sforzo e la necessità di guardare a terra, non ho avuto visione di una camera d'aria con una persona sopra che improvvisamente mi si parava davanti e mi investiva travolgendomi...sono stato colpito alle gambe, sono volato in aria e nel ricadere ho battuto la testa dal lato sinistro sul ghiaccio. Stavo risalendo nel bordo destro della pista".

Il teste : *"Risalivo la pista innevata accanto a e portavo a mano lo slittino, quando ho visto arrivare un gommone con a bordo un adulto e un bambino, che*

ber

scendeva velocemente e investiva il mio amico, ma non me. Non mi sono accorto dell'arrivo del gommone....Il gommone ha continuato la corsa e poi si è fermato e alcuni amici hanno avvertito il guidatore, che poi è tornato sui suoi passi per vedere cosa fosse successo.....Quando il signore che guidava il gommone tornò indietro per vedere cosa fosse accaduto, aveva un bambino in braccio.....Risalivamo la pista sul lato destro l'uno accanto all'altro.io ero a destra di a circa un metro....Il gommone era una semplice camera d'aria senza comandi."

Teste C.D.: "Risalendo a piedi il pendio della pista innevata sulla destra seguivo a distanza di un paio di metri. A fianco a me non c'era nessuno. Ad un certo momento ho visto che veniva travolto da una grossa camera d'aria sulla quale c'era un adulto e un bambino. colpito dalla camera d'aria cadde dopo una capriola a mezz'aria di faccia a terra e perdeva sangue.


Teste : "...Mentre effettuavamo una risalita lungo il margine destro della pista il mio amico è stato investito da una camera d'aria con a bordo un adulto e un bambino. Ero in posizione posteriore a quella di e mi sono accorto del signore che scendeva solo alzando la testa al momento dell'impatto. Non ricordo di aver sentito richiami alla attenzione....Il è stato colpito sotto le ginocchia e poi dopo una capriola cadde a terra....Ricordo di aver visto fare una capriola in aria....C'era un vociare, ma non ho sentito voci di "attenzione!" Se non ricordo male il Larosa era il primo della fila."

del

Teste dott. _____ : "Il 27.07.04 ho visitato il sig. _____ su incarico dell'Ufficio del P.M. nel mio studio di Piazza Garibaldi.....le lesioni riportate dal _____ erano compatibili con l'urto e la caduta avendo riportato secondo la TAC effettuata all'epoca del fatto un trauma cranico commotivo."

Teste _____ : "Con amici tra i quali stavamo risalendo la pista da sci riservata agli slittini sul lato destro della stessa.....mentre risalivamo scendeva un gommone con a bordo un adulto e un bambino che colpiva _____ alle gambe. A seguito dell'impatto _____ cadde a terra battendo la faccia sulla neve ghiacciata.La camera d'aria non era provvista di freni, previsti per gli slittini. ...Il gommone scendeva molto vicino al percorso di risalita della pista...L'impatto è avvenuto più o meno a metà della discesa. Insieme agli amici risalivamo in fila indiana o qualcuno accoppiato. Non so quantificare la distanza tra ciascuno di noi. Quando è successo l'impatto io non stavo risalendo la pista ma ero nella pista perché ero appena sceso".

Teste _____ : "Io mi trovavo a valle con la mia famiglia ad una distanza di circa 50 metri. La pista era di circa 100 metri...Vidi il mio amico _____ che scendeva con una ciambella, che gridava "pista, pista!"...Il sig. _____ richiamava l'attenzione perché c'era un gruppo di persone che quasi attraversavano in maniera trasversale la pista. Orientativamente queste persone erano a metà discesa. Il gruppo era composto da 4 persone.....Quando è successo l'impatto il gommone si è fermato e _____ è stato il primo a soccorrere



il caduto...il sig. scendendo ha urtato la gamba destra posteriore di Larosa cadendo all'indietro".

Teste , figlio dell'imputato: *"Mio padre scese la pista con la camera d'aria insieme al nipote. Io ero a valle. Ricordo mio padre che gridava "pista, pista!" Io voltandomi vidi l'impatto, il rivolto rivolto verso valle e mio padre lo colpiva alla gamba destra nella parte posteriore. Queste persone che erano 4 si trovavano lateralmente alla pista, nel lato destro, ma quando avvenne l'impatto si trovavano al centro... Quando è successo l'impatto vidi da lontano mio padre che si avvicinò alla persona investita, il bambino rimase con mio padre. Io sono rimasto a valle".*

Teste , del C.F. dello Stato: *"Si trattava di un pendio innevato a distanza di circa 80 metri dalla pista da sci. La zona era accessibile a tutti senza prescrizione di divieti... Il luogo suddetto in dolce pendio era frequentato quel giorno da persone che o passeggiavano o scendevano utilizzando slittini o mezzi simili....Ci fu riferito che il Larosa aveva subito un colpo alla schiena nell'incidente e che aveva perso i sensi...Il mio intervento consistette nell'applicazione di un collare cervicale....Esisteva negli impianti una pista per i gommoni, intendendosi per tali quelli dotati di dispositivi per il sostegno degli utenti. La camera d'aria dell' non poteva accedere alla pista riservata ai gommoni, provvista anche di impianto di risalita....il pendio era dolce, ma la giornata era rigida e la neve era ghiacciata".*

Esame dell'imputato : *"Eravamo dotati di uno slittino e 2 ciambelle di gomma...Alla 2a o 3a discesa è accaduto*



l' incidente.....Iniziavo la discesa con mio nipote di 5 o 6 anni, che era in braccio a me, mentre scendevamo sulla nostra sinistra, all'incirca a metà discesa, vi era un gruppetto di persone a sinistra composto da 3 uomini e una donna, fermi sulla pista. Quando mi trovavo a circa 7 o 8 metri da loro il gruppo si spostava verso la mia destra, io ho urlato "pista, pista!", mai 4 non si sono spostati. Vi è stato l'impatto tra la ciambella, la mia spalla sinistra e la gamba destra posteriore di uno dei signori. Questo è caduto....La ciambella si è fermata dopo una decina di metri e sono tornato a vedere cosa fosse successo. Si erano rotti gli occhiali del signore investito provocando una ferita...Mi sono detto disposto al pagamento degli occhiali....Preciso che quando ho iniziato la discesa, questa era sgombra davanti a me. La ciambella è governabile usando mani e talloni a mo' di freno":

Fin qui le prove raccolte. Una cosa appare indiscutibile, tanto che la circostanza è ammessa anche dall'imputato: si è verificato un impatto tra la ciambella guidata dall' e una gamba del , con conseguente caduta di quest'ultimo. L'imputato ha detto che la ciambella, pur essendo sprovvista di apparecchi direzionali e di frenata, presenti, invece, nei "gommoni", era governabile usando braccia e talloni. Ma ha anche detto di aver in braccio il nipotino di 5 o 6 anni, che doveva necessariamente esser tenuto fermo dalle braccia dello zio, in assenza di appigli.

E' stato, pertanto, sommamente imprudente nell'effettuare la discesa a bordo di una camera d'aria di camion , per di più con un bambino tra le braccia.


.Ritiene, pertanto, questo giudice che l'imputato debba esser dichiarato colpevole del reato ascrittogli, ma con responsabilità concorrente del soggetto passivo,

Per il reato "de quo" deve esser condannato alla pena di euro 256,00 di multa, previa concessione al medesimo delle c.d. attenuanti generiche, applicabili al caso in considerazione del comportamento tenuto dall'imputato subito dopo la commissione del fatto-reato, in quanto avvicinosi poco dopo al La Rosa, per accertarsi delle sue condizioni fisiche, e resosi immediatamente disponibile alla rifusione delle spese per la rottura degli occhiali del suddetto, avvenuta a seguito della caduta.

L'imputato deve esser anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Quanto alle richieste della parte civile, esse vanno accolte con condanna generica al risarcimento dei danni nascenti dal reato, da liquidarsi in separata sede. Quanto alle spese di costituzione di parte civile, ritiene questo giudice che esse debbano esser poste, in considerazione della responsabilità concorrente del soggetto passivo, solo nella misura del 50% a carico dell'imputato e liquidate in euro 3.487,03, oltre I.V.A., C.P.A. e forfait ex art.14 T.P.

La richiesta di corresponsione di una provvisionale, va invece, rigettata, non ritenendosi sussistenti le condizioni per un suo accoglimento.



P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli artt. 590 c.p. , 533 , 535 e 538 c.p.p.

Dichiara

L'imputato **colpevole del reato p. e p. dall'art. 590 c.p. con responsabilità concorrente del soggetto passivo e, per l'effetto, lo**

Condanna

alla pena di euro 256,00 di multa con concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Condanna

l'imputato al risarcimento in favore della costituita parte civile dei danni nascenti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, oltre che al pagamento del 50% delle spese di costituzione, liquidate, pertanto, in euro 3.487,03, di cui euro 266,03, per esborsi, ed euro 3.224,00 per diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e forfait ex art. 14 T.P.


Rigetta

la richiesta della provvisionale.

Sulmona, 27.07.2011

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Evandro Gay



12